

R.G. n. 1001/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

SEZIONE PRIMA CIVILE

- DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 281-UNDECIES C.P.C. -

Il giudice Andrea Paolone nella causa civile iscritta al r.g. n. 1001/2026

tra

**NICOLA ARETUSINI
GIANNI ARETUSINI
GIANNINA ARETUSINI
VALLES ARETUSINI**

RICORRENTI

e

**CRIVELLARI LUIGI
CRIVELLARI GIACOMO
CRIVELLARI PAOLO
CRIVELLARI PASQUA
CRIVELLIN FERDINANDO
ADELAIDE ZANINI**

RESISTENTI

letto il ricorso *ex* artt. 281-*decies* e ss. c.p.c.,

esaminati i documenti allegati,

ritenuto necessario, ai fini dell'individuazione dei litisconsorti necessari a cui notificare il ricorso, che i ricorrenti depositino nel fascicolo telematico il certificato ipotecario in relazione ai beni immobili per i quali si chiede l'accertamento dell'usucapione – da cui si potranno individuare con certezza i proprietari di detti beni – ed il certificato storico dello stato di famiglia in riferimento a ciascuno dei proprietari così individuati, al fine di avere contezza di eventuali decessi e possibili successori ai quali notificare l'atto,

ritenuto comunque opportuno sin d'ora fissare udienza per la comparizione, nel rispetto del principio di economia dei mezzi (e dei tempi) processuali,

visto l'art. 281-*undecies* c.p.c.,

per l'effetto,

fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del **14 ottobre 2026 alle ore 12,40,**

assegna

ai ricorrenti termine

- sino al 20 luglio 2026 per depositare nel fascicolo telematico il certificato ipotecario e i certificati storici dello stato di famiglia come sopra indicati;

- sino al 1 settembre 2026 per notificare il ricorso e il presente decreto ai resistenti indicati in ricorso, nonché per integrare il contraddittorio, mediante notifica entro il medesimo termine, nei confronti degli ulteriori litisconsorti necessari eventualmente risultanti dalla lettura integrata del certificato ipotecario e dei certificati storici dello stato di famiglia, con l'avvertenza che tra il giorno di perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto e il giorno dell'udienza devono intercorrere termini liberi di almeno 40 giorni;

avverte

i resistenti che dovranno costituirsi, ai sensi dell'art. 281-*undecies* c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per non incorrere nelle decadenze di rito.

Si comunichi a parte ricorrente.

Rovigo, 4 luglio 2026.

Il giudice
Andrea Paolone